



Circolare numero 71 del 21-3-1985

Mittenti



SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 2084

Destinatari



AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, p.c. :
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Oggetto



Oggetto: Mense aziendali e bar aziendali. Aziende alberghiere. Contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77 per cento.

1) MENSE E BAR AZIENDALI

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti circa la misura del contributo sociale di malattia a carico dei lavoratori addetti alle mense aziendali e la connessa possibilità, per i lavoratori stessi, di essere ammessi a fruire del trattamento economico integrativo di malattia previsto per i dipendenti dalle aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Analoghi chiarimenti sono stati altresì sollecitati con riferimento ai dipendenti dei bar aziendali.

In merito, si precisa quanto segue.

La Direzione Generale dell'INAM, con circolare n. 4/402 del 30 gennaio 1973, dispose l'estensione alle mense aziendali della normativa del D. M. 1 febbraio 1957; tale normativa, si rammenta, ha introdotto nel settore commercio, per le aziende qualificate pubblici esercizi, il contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77 per cento della retribuzione imponibile, che le aziende del comparto dovevano corrispondere a copertura delle più vantaggiose indennità economiche garantite ai lavoratori in caso di malattia e consistenti nell'80 per cento della retribuzione media giornaliera.

L'estensione alle mense aziendali del trattamento integrativo di malattia previsto per i pubblici esercizi, con l'obbligo del versamento dell'ulteriore aliquota dello 0,77, trovava la sua motivazione nella circostanza che le aziende erano state espressamente incluse nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 marzo 1970 per il personale dipendente dei pubblici esercizi, stipulato tra la F.I.P.E. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Veniva altresì precisato che le aziende esercenti mense aziendali ma non aderenti alla F.I.P.E., e che quindi non erano tenute a dare applicazione al richiamato contratto collettivo, dovevano continuare a versare il normale contributo di malattia nella misura del settore commercio e non potevano, quindi, corrispondere ai dipendenti il conseguente aumento del trattamento di malattia.

La ricordata disciplina applicata dal disciolto INAM ha, pertanto, ammesso le mense aziendali al pagamento della aliquota aggiuntiva.

È noto che, in sede di attuazione dell'art. 76 della legge di riforma sanitaria ed in attesa del previsto riordino generale della materia, l'Istituto si è orientato nel senso di uniformarsi, oltre che alla normativa, ai criteri ed alla prassi amministrativa già applicati dai disciolti Enti mutualistici.

Analogo orientamento, ovviamente, è stato seguito anche nei confronti dell'INAM.

Pertanto, nell'ipotesi delle mense aziendali, l'Istituto non può che recepire il criterio applicato da detto Ente e, cioè, di considerare valida, ai fini della estensione del trattamento economico integrativo di malattia, l'inclusione delle aziende stesse nella categoria dei pubblici esercizi operata dal contratto collettivo.

Per quanto riguarda, invece, la posizione delle altre aziende di somministrazione indicate e, cioè, i bar aziendali, la loro inclusione nella categoria dei pubblici esercizi è stata fatta con contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati successivamente a quello del 13 marzo 1970 (v. C.C.N.L. del 10 aprile 1979 - validità 1 luglio 1978 / 30 giugno 1981 e, da ultimo, il C.C.N.L. dell'8 luglio 1982 attualmente in vigore per i dipendenti del settore turismo).

Per essi, si è verificata, quindi, una situazione analoga a quella delle mense aziendali, essendo stati ricompresi per contratto tra i pubblici



pubblico esercizio e, cioè, i bar e le mense aziendali.

Da tale inclusione scaturisce, a parere di questa Direzione Generale, anche per i bar aziendali la possibilità di essere ammessi al versamento del contributo dello 0,77 per cento e di corrispondere, in conseguenza, ai propri dipendenti le maggiori prestazioni economiche di malattia.

In conclusione, quindi, sia le aziende esercenti mense che quelle esercenti bar aziendali aderenti alla F.I.P.E. , sono tenute a versare i maggiori contributi di malattia.

Ai fini della codifica, alle aziende in questione, fermo restando la classificazione statistica 7.07.05, dovrà essere attribuito il codice autorizzazione "9P" avente il significato di "INAM - contributo aggiuntivo 0,77 per cento".

2) AZIENDE ALBERGHIERE

Anche per quanto riguarda le aziende alberghiere, sono pervenute richieste di chiarimenti sulla contribuzione di malattia, essendosi rilevato che alcune di tali aziende versano la aliquota aggiuntiva dello 0,77 per cento prevista, come sin qui ricordato, per i pubblici esercizi.

Nel merito, si precisa quanto segue.

Secondo la classificazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo dell' 8 luglio 1982, che si ritiene utile riportare, sono aziende alberghiere:

- a) alberghi, hotels, meubles, pensioni e locande; ristoranti, self - services, tavole calde, caffè' e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
- b) taverne, locali notturni, caffè' e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi, in quanto formino parte integrante del complesso dell' azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell' albergatore;
- c) ostelli, residences; villaggi turistici;
- d) colonie climatiche ed attività' similari.

Si osserva che pure le aziende alberghiere possono avere alle dipendenze personale adibito ad una attività' compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi; si intende fare riferimento al personale che svolge attività' connessa con l' esercizio di bar, ristorante, pasticceria, ecc. , non riservati esclusivamente alla clientela dell' azienda alberghiera ma aperti al pubblico e per il cui esercizio medesimo sia stata rilasciata al titolare dell' azienda l' apposita licenza.

In tal caso, e limitatamente ai dipendenti adibiti all' espletamento di mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi, deve essere versato il contributo aggiuntivo di malattia.

Ne consegue che una azienda alberghiera non può essere tenuta a corrispondere l' aliquota dello 0,77 per cento per la totalità' del personale, ma soltanto per i dipendenti adibiti ad una delle particolari attività' suindicate.

Per la individuazione dei soggetti di cui sopra le aziende dovranno indicare su un rigo in bianco del quadro "B" del Mod. DM 10/M i dati relativi al numero dei dipendenti, alle giornate e alle retribuzioni, preceduti dalla qualifica e dal codice tipo contribuzione "90".

Infine, si ritiene opportuno fornire, con l' occasione, una precisazione a proposito delle piccole pensioni, ossia di quelle contraddistinte da un numero di stanze per alloggio non superiore a nove.

Poiché tali pensioni sono espressamente incluse nel comparto dei pubblici esercizi per effetto del citato contratto collettivo dell' 8 luglio 1982, non vi è dubbio che le stesse sono tenute al versamento dell' aliquota



LE DIREZIONE GENERALE
FASSARI

(1) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 1977.
e che quindi